




15812-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE



RITENUTO IN FATTO

1. Celli Massimiliano propone ricorso straordinario avverso la sentenza della prima sezione di questa Corte n. 35207, emessa il 9 febbraio 2018, che aveva disatteso il ricorso da lui proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma del 9/12/2016.

Con detta ordinanza il Tribunale aveva rigettato la richiesta del Celli, intesa ad ottenere una tutela risarcitoria per il trattamento inumano e degradante che avrebbe subito nel corso della sua carcerazione, affermando che in nessuno dei periodi indicati il carcerato aveva sofferto una detenzione in violazione dei suoi diritti.

Il ricorso per cassazione era stato dichiarato inammissibile per genericità e perché attinente al merito della controversia. Il ricorrente, infatti, aveva omesso di confrontarsi con la precisa ricostruzione della vita intramuraria da lui condotta, specialmente a partire dal 2 ottobre 2012, data nella quale Celli aveva

potuto usufruire di un regime detentivo aperto, essendo obbligato a rimanere in cella solo dalle ore ventuno alle ore otto del giorno successivo.

2. Col ricorso straordinario Celli contesta che il ricorso fosse generico, avendo invece evidenziato che il "punto debole" dell'ordinanza impugnata era rappresentato dal fatto che detta ordinanza si basava sull'assunto che egli si fosse limitato a indicare la durata del periodo di pena trascorso in vinculis, senza ulteriore specificazione. Al contrario, aggiunge, egli aveva evidenziato che - sulla base della giurisprudenza CEDU - non gravava su di lui alcun onere di allegazione, se non quello di indicare i periodi di detenzione sofferti, i luoghi della detenzione e le condizioni (inumane) della detenzione (per via del sovraffollamento carcerario). Da qui si arguisce che egli non aveva censurato un profilo di merito, "bensì il profilo della illogicità della motivazione", atteso che l'ordinanza del Tribunale non aveva esplicitato le ragioni per le quali "la questione delle condizioni detentive del ricorrente non potesse essere valutata sulla base delle affermazioni dello stesso, stante la mancata presentazione da parte del Governo delle informazioni contrarie".

La Corte di Cassazione ha errato, inoltre, nell'affermare che egli non si era confrontato con la situazione intramuraria successiva al 2/10/2012, non essendo stato considerato che il ricorso aveva ad oggetto anche il periodo antecedente a detta data, allorché ebbe a condividere una cella di ventinove metri quadrati con altri dodici detenuti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, per un duplice ordine di ragioni.

1. Innanzitutto, perché il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione che, pur avendo come presupposto il giudicato, non sono destinate ad incidere in alcun modo sull'accertamento della responsabilità (Cass, SU, n. 13199 del 21/7/2016, rv 269790). La pronuncia suddetta - chiamata a dirimere il contrasto formatosi, tra le sezioni semplici, sulla interpretazione dello status di "condannato", che legittima la proposizione del ricorso straordinario - ha infatti chiarito che i provvedimenti suscettibili di ricorso straordinario sono quelli che contribuiscono alla stabilizzazione del giudicato, a prescindere dal momento in cui questo si è formato. Quindi, sia il provvedimento che, rigettando o dichiarando inammissibile il ricorso dell'imputato avverso la decisione del giudice di merito, rende definitiva la condanna contro di lui pronunciata, sia quel provvedimento che "collocandosi nel cono d'ombra dell'accertamento della responsabilità penale (o anche civile)



della persona interessata, riaffermi comunque l'ambito del giudicato stesso", come fa, per esempio, la sentenza della cassazione che - rigettando o dichiarando inammissibile il ricorso del condannato contro la decisione negativa della Corte d'appello - conferma il giudicato di condanna; giudicato che altrimenti avrebbe potuto essere infranto da un giudizio di revisione con esito favorevole (in tal caso, è stato argomentato, la decisione della Cassazione non determina "per la prima volta" la formazione del giudicato penale, ma sicuramente contribuisce a determinarlo e, comunque, lo conferma, in presenza di una richiesta del condannato finalizzata a superare la già definitiva condanna). Conseguenza di tanto è che non sono suscettibili di ricorso straordinario tutte le decisioni della Corte di cassazione che intervengano in procedimenti *ante iudicatum* (come ad esempio i provvedimenti emessi in fase cautelare, le decisioni in materia di misure di prevenzione, quelle in materia di rimessione del processo, nonché le decisioni processuali in materia di estradizione o di mandato di arresto europeo), nonché le decisioni che, pur intervenendo dopo la formazione del giudicato, non sono destinate ad incidere in alcun modo sull'accertamento della responsabilità (le SU sopra richiamate indicano, a mò di esempio, le decisioni in materia di indennizzo per ingiusta detenzione o per riabilitazione).

Alla stregua di tanto deve ritenersi inammissibile il ricorso straordinario proposto contro i provvedimenti della Corte di cassazione che disattendono - in base allo statuto del giudizio di legittimità - le istanze risarcitorie dei detenuti, per aver rigettato o dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro i provvedimenti negatori del giudice di merito. Anche in questo caso, infatti, si tratta di provvedimenti che, pur intervenendo nei confronti di un "condannato", non determinano la formazione del giudicato di condanna, né contribuiscono alla sua stabilizzazione.

2. Non è poi inutile ricordare che il ricorso straordinario ex art. 625/bis è proponibile solo per errori materiali o di fatto in cui la Suprema Corte sia, per avventura, incorsa. La giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che siffatti vizi devono consistere in errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte sia incorsa nella lettura degli atti propri del giudizio di legittimità, che si sia risolto nella inesatta percezione delle risultanze processuali, con determinante influenza nel processo formativo della volontà, tanto da portare ad una decisione diversa da quella che, in mancanza, sarebbe stata adottata (Sez. U., n. 16103 del 27/3/2002; Sez. U., n. 16104 del 27/3/2002).

Di errori siffatti non v'è traccia nella pronuncia impugnata. Il ricorrente si affanna a parlare di "errore" della Suprema Corte e a qualificarlo, in un caso, come errore "percettivo" (pag. 4), senza indicare gli elementi di fatto travisati o

sfuggiti all'attenzione del giudice di legittimità. La lettura della sentenza impugnata rende palese che il ricorso fu dichiarato inammissibile perché Celli non si era confrontato con la precisa ricostruzione della vita intramuraria, "specialmente" a partire dal 2 ottobre 2012, operata dal Tribunale, e perché neppure era stata specificamente denunciata alcuna incongruenza logica del ragionamento interpretativo svolto. A nulla vale, pertanto, richiamare i principi desumibili dalla normativa convenzionale, come interpretata dalla Corte EDU, giacché non è la disapplicazione di tali principi che rileva in sede di ricorso straordinario (la quale potrebbe conseguire ad un errore di giudizio), ma la "svista" - caduta su un dato di fatto - che ad essa avrebbe dato causa. D'altra parte, se l'errore percettivo fosse dato, nella specie, dall'aver preso in considerazione solo gli argomenti - contenuti in ricorso - relativi a quella parte dell'ordinanza che si riferiva al periodo successivo al 2 ottobre 2012, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare, in questa sede:

- a) di avere, in sede di merito, lamentato un trattamento carcerario inumano nel periodo antecedente dal 2 ottobre 2012;
- b) di avere, nel merito, indicato gli elementi a cui era collegata la sua doglianza (epoca e luogo della carcerazione e condizioni in cui si era svolta);
- c) di aver censurato, in sede di ricorso ordinario avverso la decisione del Tribunale, una mancanza di motivazione da parte di quest'ultimo (atteso che, come ricordato nella decisione impugnata, il ricorso per cassazione è consentito, nella *subiecta materia*, solo per violazione di legge, ex art. 35/bis Ord. Pen.);
- d) che la Corte di Cassazione aveva ommesso di prendere in considerazione, per errore di fatto, le doglianze relative al periodo suddetto.

Niente di tutto ciò vi è nel ricorso straordinario proposto dal Celli, il quale, oltre a non aver allegato al ricorso straordinario gli atti del ricorso ordinario, si è limitato a dedurre che nel periodo antecedente al 2 ottobre 2012 ebbe a condividere una cella di 29 metri quadri con altri 12 detenuti, senza specificare se tale condizione era stata rappresentata al Tribunale e, poi, al giudice di legittimità; soprattutto, senza specificare di aver compiutamente illustrato - in sede di merito - le condizioni in cui la carcerazione si era svolta (luogo e durata) e di avere, poi, impugnato per cassazione la decisione del Tribunale per l'unico motivo consentito (cioè, per omessa motivazione). L'errore di fatto è, pertanto, proclamato e non dimostrato.

Consegue a tanto che il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo quantificare in € 3.000.




P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l'11/3/2019

Il Consigliere Estensore
(Antonio Settemore)



Il Presidente
(Grazia Miccoli)



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Penale

Deposita il 10 APR. 2019
oggi

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dott.ssa Maria Cristina D'Angelo

